

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CONIUGI DI CITTADINI/E ITALIANI/E

Articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992, n.91 e successive modifiche ed integrazioni

NOVITA'

Si informa che alla legge n. 91/1992, a partire dal 4 dicembre 2018, sono state apportate modifiche normative con il Decreto Legge 113/2018. L'art.9.1 prevede che "La concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)". Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione di Lingua Italiana di Qualità):

- [L'Università per stranieri di Siena;](#)
- [L'Università per stranieri di Perugia;](#)
- [L'Università di Roma Tre;](#)
- [La Società Dante Alighieri.](#)
- [\(Per maggiori informazioni CLICCA QUI\)](#)

PROCEDURA

La domanda di cittadinanza italiana per matrimonio può essere presentata dal coniuge straniero di cittadina/o italiana/o, residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, o dopo un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Dall'11 febbraio 2017 sarà possibile anche per le parti unite civilmente, ai sensi della legge 20/05/2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", presentare le richieste di cittadinanza italiana dopo tre anni dall'unione civile se residenti all'estero.

Fino alla concessione della cittadinanza italiana non deve esserci scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o dell'unione civile, non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

La domanda di cittadinanza per matrimonio dovrà essere presentata dagli interessati **esclusivamente on-line** secondo la procedura informatica stabilita dal Ministero dell'Interno. Il/la richiedente si deve registrare sul portale: <https://cittadinanza.dlci.interno.it>. Dopo la registrazione il/la richiedente avrà la possibilità di compilare on-line il modulo MODELLO AE-Art.5.

Attenzione: nel modulo di registrazione vanno inseriti COGNOME – NOME - DATA DI NASCITA come indicati sull'atto di nascita. Le donne devono inserire il cognome da nubile e non da coniugata.

L'utente dovrà compilare tutti i campi previsti dal modulo ed **allegare i seguenti documenti:**

1. Estratto dell'atto di nascita, completo delle generalità dei genitori.
2. Certificato penale del Paese di nascita e di tutti i Paesi terzi di stabile residenza, compreso l'attuale (la Svizzera), ad eccezione dell'Italia, dove l'interessato/a ha risieduto legalmente dopo i 14 anni di età.

N.B. Il certificato penale svizzero deve essere richiesto su formulario plurilingue a: *Département fédéral de justice et de police – Office fédéral de la justice – Bern*. Non deve essere tradotto in italiano.

Il certificato dovrà essere firmato dal funzionario e con l'Apostille.

Chi ha risieduto negli Stati Uniti dovrà fornire il Certificato Penale rilasciato dal [Federal Bureau of Investigation, CJIS Division](https://www.fbi.gov/) (<https://www.fbi.gov/>) ed il Certificato Penale rilasciato dall'Ufficio Centrale della Polizia di ogni singolo Stato USA in cui dichiara di aver risieduto.

LEGALIZZAZIONI CERTIFICATI PENALI E DI NASCITA

Il certificato di nascita ed il certificato penale devono essere rilasciati in lingua originale dalle Autorità del Paese di nascita e di tutti i Paesi terzi di stabile residenza, legalizzati presso le competenti Autorità locali e successivamente presso l'Ambasciata o Consolato d'Italia del luogo di nascita e di tutti i Paesi terzi di stabile residenza. Se rilasciati su formulario plurilingue (che comprende anche la lingua italiana) non devono essere tradotti..

I certificati non rilasciati su formulario plurilingue devono essere legalizzati secondo le seguenti modalità:

- per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 05.10.1962 la legalizzazione avviene presso le Autorità locali con l'apposizione dell'*Apostille*;
- per gli altri Paesi la legalizzazione deve essere effettuata presso le competenti Autorità del Paese di nascita e successivamente presso l'Ambasciata o Consolato d'Italia del luogo di nascita. **TALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE TRADOTTI IN LINGUA ITALIANA DA UN TRADUTTORE RICONOSCIUTO DALL'AMBASCIATA O CONSOLATO D'ITALIA DEL PAESE DI NASCITA, CHE NE DOVRA' POI LEGALIZZARE LA FIRMA.**

3. **Atto integrale di matrimonio/estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o conferma della registrazione dell'unione civile** da richiedere al Comune italiano di iscrizione Aire dove è stato registrato il matrimonio o l'unione civile.

4. Ricevuta del versamento di 250 euro .

da effettuarsi a nome del/la richiedente secondo le seguenti modalità:

A. mediante bonifici esteri

SUL CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO A MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA

- causale del versamento: **contributo istanza di cittadinanza per matrimonio.**
- Codice IBAN relativo al c/c medesimo: **IT54D076010320000000809020;**
- Codice BIC/SWIFT di Poste italiane (Viale Europa, 175 – 00144 Roma) **BPPIITRRXXX per bonifici esteri**

B. tramite circuito Eurogiro (circuito esistente tra organizzazioni postali aderenti)

- per operazioni Eurogiro: PIBPITRA

5. **Documento di riconoscimento (Passaporto).**

6. Certificazione conoscenza della lingua italiana, non inferiore al li livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

La conoscenza della lingua italiana puo' essere attestata da un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico (autocertificazione del possesso indicante gli estremi dell'atto) o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e dal Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale (copia autenticata).

In alternativa gli interessati possono produrre certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.

Al momento sono considerati enti certificatori i seguenti istituti:

- Università per stranieri di Siena (Certificazione CILS)
- Università per stranieri di Perugia (Certificato di conoscenza della lingua italiana - CELI)
- [Università Roma Tre](#);
- Società Dante Alighieri (Certificazione PLIDA)

Saranno pertanto considerate valide le certificazioni rilasciate da tali enti di livello non inferiore a B1

[Per maggiori dettagli, clicca qui](#)

Una volta inserita la domanda, l'utente potrà salvare, modificare, eliminare oppure inviare la domanda. I documenti dovranno essere caricati nel sistema ALI in un unico PDF (tutte le pagine di ogni singolo documento + traduzione in italiano).

Il Consolato Generale sarà automaticamente informato della presentazione della domanda on-line e, esaminata l'istanza e la documentazione allegata, potrà:

- Accettare la domanda
- Rifiutare la domanda

In tutti e due i casi, il sistema invierà automaticamente al/la richiedente una mail all'indirizzo indicato al momento della registrazione.

In caso di **rifiuto** sarà inviata una comunicazione motivata.

Sarà possibile, in ogni caso ripresentare l'istanza di nuovo tenendo conto delle motivazioni del rifiuto

Dopo la verifica di questo Consolato Generale, se i documenti sono in ordine, l'utente riceverà una comunicazione di accettazione della documentazione e dell'avvio del procedimento.

Dopo che la domanda sarà accettata, il/la richiedente sarà convocato/a in questo Consolato Generale, con il coniuge cittadino italiano, per pagare le percezioni consolari e per consegnare la documentazione in originale, già presentata on-line.

I documenti devono essere rilasciati in data successiva a quella del compimento degli anni di matrimonio o unione civile richiesti.

Se non verrà presentata tutta la documentazione richiesta, con i documenti validi, la domanda non potrà essere accettata.

Il termine per la definizione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana è di **48 MESI** a partire dalla data di accettazione della domanda (Artt.2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 – D.P.R. 18 aprile 1994, n.362). Conclusasi favorevolmente l'istruttoria il Ministero dell'Interno predispone il Decreto di concessione della cittadinanza italiana, lo invia al Consolato che lo notifica all'interessato/a.

Si invitano coloro che dovessero cambiare indirizzo di darne comunicazione agli Uffici AIRE e Cittadinanza di questo Consolato Generale. Entro sei mesi dalla notifica del Decreto di concessione della cittadinanza italiana l'interessato/a dovrà presentarsi in Consolato per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana ed alle Sue leggi.

**L'ufficio cittadinanza riceve esclusivamente per appuntamento.
Per informazioni: tel 022 8396759 cittadinanza.ginevra@esteri.it**